



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 31 agosto 2016

Sentenze A-6315/2014, A-6320/2014 e A-6334/2014 del 23 agosto 2016

La comunicazione di dati provenienti da procedure in materia di diritto dei cartelli è ammessa

Il Tribunale amministrativo federale autorizza in linea di principio la Commissione della concorrenza (COMCO) a comunicare a un ente pubblico, per il tramite dell'assistenza amministrativa, dati relativi a una decisione in materia di diritto dei cartelli cresciuta in giudicato. Il Tribunale si è pronunciato per la prima volta su detta questione. In concreto, si trattava di accordi nel settore della costruzione stradale e del genio civile nel Cantone di Zurigo.

In circa 25 casi la COMCO ha accertato l'esistenza di accordi che hanno portato alla soppressione di una concorrenza efficace nel settore della costruzione stradale e del genio civile. Le intese concernevano procedure di aggiudicazione pubbliche e private nel Cantone di Zurigo nell'ambito delle quali le imprese di costruzione si erano accordate sull'importo delle rispettive offerte e avevano stabilito previamente chi si sarebbe aggiudicato l'appalto. Una delle imprese coinvolte si è autodenunciata. La decisione di sanzione è cresciuta in giudicato ed è stata pubblicata dalla COMCO in forma anonimizzata. Successivamente, il Cantone di Zurigo e il Comune di Meilen hanno chiesto di poter consultare gli atti determinanti dell'incarto, adducendo tra i motivi della loro richiesta in particolare l'auspicio di esaminare le sanzioni in materia di diritto sugli appalti, l'obbligo di gestire in modo oculato i fondi pubblici come pure la valutazione e l'esecuzione di pretese di diritto civile. La COMCO ha concesso ai richiedenti la consultazione in forma limitata degli atti procedurali corrispondenti. Contro tale decisione tre delle imprese di costruzione coinvolte hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Consultazione della decisione di sanzione

Nella procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale si trattava di accertare se è possibile concedere agli enti pubblici che lo richiedono l'accesso agli atti di una procedura in materia di diritto dei cartelli conclusa con decisione cresciuta in giudicato. Sulla base della disposizione generale in materia di assistenza amministrativa di cui alla legge sulla protezione dei dati e dell'interpretazione delle pertinenti prescrizioni sulla confidenzialità di cui alla legge sui cartelli, il Tribunale ha concluso che ai due richiedenti dev'essere di principio concesso il diritto di consultare la decisione di sanzione e gli eventuali altri mezzi di prova. La consultazione è vincolata alla condizione che i documenti riguardino aggiudicazioni in cui si sono verificate intese

cartellari illecite e che gli enti pubblici interessati fungevano da enti aggiudicanti. Inoltre non è permesso comunicare i dati divulgati dall'impresa che si è autodenunciata o che la concernono e tutti i dati delle imprese terze devono essere mascherati. Infine, il Tribunale amministrativo federale vincola la comunicazione dei dati alla condizione che questi vengano usati solo per gli scopi menzionati nella richiesta e vieta la loro trasmissione a terzi per altri scopi.

Le sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Katharina Zürcher, sostituta responsabile della comunicazione
+41 (0)58 465 26 72, medien@bvger.admin.ch